

contro un'ingiustizia per parte di coloro i quali, pagando un premio maggiore ed un premio minore, si vedessero tassati nella somma istessa.

Ma assicurati ed assicuratori dovrebbero naturalmente farsi capaci che qui non v'ha ingiustizia, poichè il premio maggiore che si paga è in rapporto coi maggiori sacrifici cui l'assicuratore è tenuto; onde credo che di questa ingiustizia non potrebbe alcuno razionalmente farsi il concetto; e qui vede l'onorevole deputato Mosca come io non abbia dimenticato la massima che egli mi suggeriva, di guardare, cioè, in cotesta materia, non ad una parte sola del contratto, ma ad entrambe le parti del contratto ed anzi alla sostanza di esso.

Il signor commissario regio ci diceva: visto allora che non si poteva avere una base veramente positiva per tassare queste assicurazioni contro la grandine; vedendo che vi era già una legge del 1855 in cui questa tassa era applicata in dieci centesimi per le assicurazioni contro la grandine, ed in cinque centesimi per le assicurazioni contro gl'incendi, noi ci siamo attenuti alla legge del 1855, credendo pur sempre di favorire siffatte assicurazioni.

Signori, io non ho udito che siasi risposto alle considerazioni messe innanzi dagli onorevoli Massarani e Scalini, i quali hanno concorso nel dire come gli istituti di assicurazione contro la grandine, nonostante quel favore cui accennava l'onorevole commissario regio, non abbiamo finora potuto attecchire; io per verità non so se i calcoli e i dati che l'onorevole commissario regio diceva avere esattissimi concorrono a contraddire a quanto hanno messo in campo gli onorevoli Massarani e Scalini; è per me certo però che nè con questo favore, nè con altro, le società di assicurazione contro la grandine non hanno finora potuto, non che prosperare, mantenersi.

A fronte pertanto di questo risultato, io diceva potersi fare ora un passo di più in questa legge, ed allo stesso modo che si aveva avuto una base eguale, si dovesse adottare un'imposta eguale e per un'assicurazione e per l'altra.

Sono state presentate ieri dall'onorevole Mancini, in una opposizione ch'egli fece alle parole del commissario regio e dell'onorevole Mosca, che avea parlato in nome della Commissione, osservazioni molto opportune.

L'onorevole Mancini ha detto: in sostanza, badate al tenore di questi paragrafi terzo e quarto dell'articolo secondo e vedrete come al paragrafo terzo sieno sottoposte alla tassa di centesimi cinque per ogni mille lire di valore assicurazioni le quali, secondo voi, avrebbero una ragione d'essere le une dalle altre diversificate; badate al paragrafo quarto, e voi vedrete paragonate alle assicurazioni contro la grandine altre assicurazioni, le quali non avrebbero, secondo il vostro stesso ragionamento, motivo di stare allo stesso livello di quelle.

Ora, poichè tutte queste diverse assicurazioni sono poste sulla base istessa del valore assicurato, non facciamo neppure distinzioni quanto allo ammontare della tassa, e si stabilisca per tutte la tassa di centesimi cinque come l'onorevole Massarani propone.

Credo poi che se, adottando quest'emendamento, noi dovremo in definitiva concludere che si farebbe un qualche favore alle assicurazioni contro la grandine, quando questo favore non possa che promuovere tali assicurazioni coi loro benefici effetti, non avremo a lagnarci d'averlo adottato.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede di parlare, porrò a partito l'emendamento Massarani, il quale consiste, come dissi, nel riunire il terzo ed il quarto paragrafo in questo modo:

« 5° Di cinque centesimi all'anno per ogni mille lire di

somma assicurata, così per le assicurazioni contro i danni degli incendi, la mortalità del bestiame ed ogni altra assicurazione di capitale, come per le assicurazioni contro la grandine e qualunque altra simile assicurazione di redditi. »

Avverto la Camera che, qualora fosse approvato quest'emendamento, dei numeri 3 e 4 se ne farebbe uno solo.

**TREZZI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**TREZZI.** Chiamerei l'attenzione della Camera sulla natura dell'emendamento che si sta per porre a partito.

Dopo che fu ammesso il numero 1 sotto le lettere a), b), c), noi abbiamo ritenuto che la base dell'imposta sia duplice, cioè il capitale ed anche il premio. Per conseguenza lo stesso principio si dovrebbe seguire nell'applicazione della tassa sulle assicurazioni contro gl'incendi e contro la grandine.

Quanto alle assicurazioni contro gl'incendi, è noto che i premi sono sempre minori, perchè minori le eventualità dannose; maggiori invece nelle assicurazioni contro la grandine, perchè più frequenti queste eventualità dannose. Se dunque noi vogliamo seguire il principio che abbiamo adottato per le altre assicurazioni, necessariamente dobbiamo fare una differenza tra le due assicurazioni.

**MANCINI.** Domando la parola.

**TREZZI.** Invece, adottando la proposta dell'onorevole Massarani, sostenuta dall'onorevole Chiaves, andremo nel campo del favore, e converrebbe vedere se convenga accordare un favor grande a questo genere di assicurazioni, avuto riguardo all'indole speciale, alla natura dell'oggetto su cui cadono, cioè sui frutti e sulle rendite.

Ho voluto fare questa distinzione per rispondere a quanto ieri fu detto intorno ai principii seguiti dalla Commissione, e non esprimendo altro che l'opinione della maggioranza della medesima, dirò che questa sostiene il suo progetto quale lo ha proposto, ritenendo che la tassa di cinque centesimi per mille per le assicurazioni contro gl'incendi, e la tassa di dieci centesimi per le assicurazioni contro la grandine sia già una base molto favorevole per queste ultime.

Osserverò infatti che nella società mutua contro la grandine che esiste a Milano l'assicurazione si estende sopra un capitale di 50 milioni. Ebbene, la tassa che oggi le sarebbe imposta è di 5,000 lire in tutto. Ho avvertito questo perchè tutti possano vedere, secondo i principii che crederanno di adottare, che non è sul campo delle massime adottate, ma sul campo del favore che siamo disposti a procedere.

**MANCINI.** Non intendo rientrare nella quistione; ma risponderò semplicemente ad un ultimo argomento, col quale un onorevole membro della Commissione, il deputato Trezzi, pare, in certa guisa, voler fare appello all'autorità inesorabile della logica, quasi anticipando un rimprovero, nel caso che l'emendamento proposto dall'onorevole Massarani venisse accettato, contro la disposizione che, a suo avviso, pugnerebbe con le precedenti deliberazioni della Camera medesima. La Camera comprende come, al cospetto di un appunto di tale sorta, sia impossibile lasciarlo senza risposta.

Se il criterio della diversità dei premi debb'essere congiunto al criterio dello importare delle somme assicurate, perchè se ne desuma in ragion composta la misura della tassa, in tal caso permetterà l'onorevole Trezzi che da me si domandi se ad applicare una tale massima la Commissione s'incarichi di rivedere tutte le rimanenti parti di quest'articolo che ora è in discussione; dappoichè non è più solamente nel paragone tra le associazioni pei danni della grandine e le associazioni pei danni degli incendi che dovrebbe reclamarsi l'inesorabile coerenza a quel principio logico,